

FEDERAZIONE ITALIA SPORT INVERNALI

CORTE FEDERALE D'APPELLO

La Corte Federale di Appello, costituita da:

Daniele	PORTINARO	Presidente
Carlo	CELANI	Consigliere Relatore
Florenzo	STORELLI	Consigliere

riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

DECISIONE

sui procedimenti riuniti originati da reclamo ex art. 40 R.G.S. FISI iscritti ai nn. 2023/0001 e 2023/0002, promosso

DA

PROCURA FEDERALE, con sede in Milano, Via Piranesi n. 46, rappresentata dal Procuratore Federale avv. Stefania Cappa;

Reclamante

CONTRO

-OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, il -OMISSIS-, Cod. Tess. N. -OMISSIS-, rappresentato dall'avv. Michela Mosele;

Resistente e Reclamante incidentale

-OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, il -OMISSIS-, Cod. Tess. N. -OMISSIS-, rappresentato dall'avv. Massimo Cescutti;

-OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, il -OMISSIS-, Cod. Tess. N. -OMISSIS-,

-OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, il -OMISSIS-, Cod. Tess. N. -OMISSIS-,

-OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, il -OMISSIS-, Cod. Tess. N. -OMISSIS-,


- OMISSIS-, nato -OMISSIS-, il -OMISSIS-, Cod. Tess. N. -OMISSIS-,
- OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, il -OMISSIS-, Cod. Tess. N. -OMISSIS-,
- OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, il -OMISSIS-, Cod. Tess. N. -OMISSIS-, unitamente rappresentati dall'avv. Pierluigi Anastasio;
- OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, il -OMISSIS-, Cod. Tess. N. -OMISSIS-, rappresentato dall'avv. Gabriele Bano;
- OMISSIS-, nata ad -OMISSIS-, il -OMISSIS-, Cod. Tess. N. -OMISSIS-, rappresentata dagli avv.ti Stefano Campoccia e Rolando Favella;
- OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, il -OMISSIS-, Cod. Tess. N. -OMISSIS-, rappresentato dall'avv. Meinhard Durnwalder;
- OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, il -OMISSIS-, Cod. Tess. N. -OMISSIS-, rappresentato dall'avv. Elisabetta Morello;
- OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, il -OMISSIS-, Cod. Tess. N. -OMISSIS- (non rinnovata), rappresentato dall'avv. Elena Cesco Resia;
- OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, il -OMISSIS-, Cod. Tess. N. -OMISSIS-, rappresentato dall'avv. Massimo Cescutti;
- OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, il -OMISSIS-, Cod. Tess. N. -OMISSIS-, rappresentato dagli avv.ti Maria Laura Guardamagna e Barbara Baratto Vogliano.

Resistenti

per la riforma della decisione n. 117/2024 pronunciata dal Tribunale Federale in data 19.02. 2024, resa tra le parti, pubblicata ai sensi degli artt. 13 e 14 R.G.S. il 29.02.2024, la quale ha statuito quanto segue:


"Il Tribunale, così decide: quanto a

- 1. -OMISSIS-, assoluzione dal capo b) perché il fatto non costituisce illecito;*
- 2. -OMISSIS-, assoluzione dal capo a) per non aver commesso il fatto; assoluzione dal capo b) perché il fatto non sussiste, ritenuto responsabile dell'illecito di cui al capo c), concesse le attenuanti di cui all'art 60 comma 2 RGS con criterio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, applica la sanzione della ammonizione semplice;*



3. -OMISSIS-, responsabile degli illeciti di cui al capo a) b) e c) assorbito il capo b) nel capo a), ritenuta la continuazione fra gli illeciti, concesse le attenuanti di cui all'art 60 comma 2 RGS con criterio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, applica la sanzione della ammonizione con diffida;
4. -OMISSIS-, responsabile degli illeciti di cui al capo a), b) e c), assorbito il capo b) nel capo a), ritenuta la continuazione tra gli illeciti, applica la sanzione di mesi sei di sospensione dall'attività con ritiro temporaneo della tessera;
5. -OMISSIS-, responsabile degli illeciti di cui al capo a) b) e c) assorbito il capo b) nel capo a), ritenuta la continuazione fra gli illeciti, concesse le attenuanti di cui all'art 60 comma 2 RGS con criterio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, applica la sanzione della ammonizione con diffida;
6. -OMISSIS-, assoluzione dal capo b) perché il fatto non costituisce illecito;
7. -OMISSIS-, assoluzione dal capo d) perché il fatto non costituisce illecito;
8. -OMISSIS-, assoluzione da 1 capo b) perché il fatto non costituisce illecito;
9. -OMISSIS-, responsabile degli illeciti di cui al capo a) e b) assorbito il capo b) nel capo a), concesse le attenuanti di cui all'art 60 comma 2 RGS con criterio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, applica la sanzione della ammonizione con diffida;
10. -OMISSIS-, assoluzione dal capo b) perché il fatto non costituisce illecito;
- 11 -OMISSIS-, assoluzione dal capo b) perché il fatto non costituisce illecito;
12. -OMISSIS-, assoluzione dal capo c) perché il fatto non costituisce illecito;
13. -OMISSIS-, responsabile degli illeciti di cui al capo a), b) e c), assorbito il capo b) nel capo a), ritenuta la continuazione fra gli illeciti, concesse le attenuanti di cui all'art 60 comma 2 RGS con criterio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, ridotta la sanzione in funzione della minore età, applica la sanzione della squalifica per mesi 1 e giorni 10;
14. -OMISSIS-, responsabile degli illeciti di cui al capo a) e b), assorbito il capo b) nel capo a), concesse le attenuanti di cui all'art 60 comma 2 RGS con criterio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, ridotta la sanzione in funzione della minore età, applica la sanzione della squalifica per mesi 1;
15. -OMISSIS-, assoluzione dal capo d) perché il fatto non costituisce illecito”.

Visto il reclamo promosso dalla Procura Federale in persona del Procuratore



Federale avv. Stefania Cappa in data 13.03.2024 (Prot.N. 2024/150) ed i relativi allegati;

Visto il reclamo incidentale proposto dal -OMISSIS- in data 28.03.2024 (Prot. N. 2024/220);

Viste le memorie depositate dalle Parti entro il termine del 05.04.2024, ore 12.00;

Esaminate le eccezioni di inammissibilità e irricevibilità sollevate dalla Procura Federale con riguardo al reclamo presentato nell'interesse del -OMISSIS-;

Altresì analizzati i profili di inammissibilità del reclamo promosso dalla Procura Federale sollevati dai resistenti nelle loro memorie difensive.


Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza collegiale dell'11.04.2024 il Consigliere avv. Carlo Celani.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All'esito delle indagini intraprese dalla Procura Federale sui fatti e i contenuti riguardanti la *chat Whatsapp* denominata "Francesco Totti", creata intorno al 30.10.2022, e resi noti da una segnalazione anonima datata giugno 2023, il Procuratore Federale avv. Stefania Cappa ed il sostituto Procuratore Federale avv. Gabriele Pezzano con atto di incolpazione del 15.01.2024 hanno deferito a giudizio i tesserati di cui in epigrafe. In tale ambito, la Procura ha rilevato che le condotte poste in essere dagli atleti partecipanti al gruppo della *chat* (del quale né-OMISSIS-, né il -OMISSIS- hanno fatto mai parte) risultavano ascrivibili a violazioni disciplinari del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e, pertanto, anche dello Statuto Federale FISI. Più nel dettaglio, è apparso che nella *chat* in questione non sono state condivise esclusivamente informazioni in merito ad orari di allenamento e/o di gare relative alla disciplina dello sci di fondo. Ed infatti, tramite la stessa sono stati divulgati tra i partecipanti immagini e video a contenuto pornografico, nonché pedopornografico, riconducibili anche a foto e/o video di atlete minorenni e non della Federazione, divulgate senza il loro consenso. A ciò, si aggiungono frasi ed ulteriori *file* multimediali con precisi riferimenti al fascismo, al nazismo ed al razzismo.

Tali comportamenti sono stati considerati dalla Procura Federale violazioni del principio di lealtà di cui all'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, normativa che ogni tesserato della Federazione è tenuto a rispettare, visto quanto disposto dall'art. 6, comma 3, dello Statuto Federale FISI. La stessa ha poi suddiviso le condotte contestate in tre capi distinti di accusa, asserendo che:



- i sig.ri -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- dovessero essere ritenuti responsabili di aver diffuso all'interno della chat materiale "a contenuto pornografico e pedopornografico, anche di atlete minorenni e maggiorenni tesserate FISl senza il loro consenso", condotte riferibili al capo di imputazione a);


- i sig.ri -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- dovessero, invece, essere ritenuti colpevoli del capo di imputazione b) per aver detenuto detto materiale, capo di imputazione parimenti contestato ai soggetti di cui al punto precedente ed assorbito nella più grave violazione citata sempre a loro ascrivibile;

- i sig.ri -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- avrebbero dovuto essere ritenuti perseguibili anche per il capo di imputazione c), per aver diffuso, sempre all'interno del gruppo *Whatsapp* in parola, messaggi e contenuti riferibili alla condotta di apologia del fascismo, del nazismo e del razzismo.

Visti i comportamenti posti in essere dai tesserati, la Procura ha chiesto che a tutti gli atleti fosse applicata la circostanza aggravante di cui all'art. 58, comma 1, lett. d), R.G.S. per aver cagionato danni rinvenibili nella lesione della dignità delle atlete coinvolte, oltre alla decorosa immagine dello Sport e della Federazione, oltre all'aggravante di cui all'art. 58, comma 1, lett. j), R.G.S. per aver agito per motivi abietti e futili.

In merito, invece, alle posizioni dei sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, rispettivamente Vice Presidente vicario e Presidente del Comitato Regionale FISl -OMISSIS-, la Procura ha rilevato che gli stessi hanno violato i principi di lealtà, correttezza e probità disciplinati agli artt. 2 e 12 del Codice di comportamento sportivo del CONI, a cui sono soggetti anche i tesserati FISl sempre in forza di quanto previsto all'art. 6, comma 3, dello Statuo Federale FISl. Gli stessi si sarebbero resi responsabili di tali violazioni per aver omesso di segnalare alla Procura Federale le condotte poste in essere dagli atleti, nonostante ne fossero a conoscenza dal marzo 2023. Da tale condotta è sorto il capo di imputazione d), per il quale la Procura Federale ha altresì richiesto l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 58, comma 1, lett. a) R.G.S. per aver commesso il fatto in violazione dei doveri derivanti dalle rispettive cariche coperte dai sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, nonché dell'ulteriore circostanza aggravante normata dall'art. 58, comma 1, lett. d) per aver cagionato un danno riconducibile alla lesione della dignità degli atleti e delle atlete coinvolti e anche all'immagine dello Sport e della

grumi



Federazione.

Il Tribunale Federale si è riunito all'udienza del 15.02.2024 per la trattazione. In tale occasione, alla presenza dei rispettivi difensori degli incolpati e di alcuni tesserati personalmente, il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione preliminare di inammissibilità/improcedibilità dell'azione disciplinare per esercizio della stessa oltre i termini di cui all'art. 51 R.G.S., sollevata nei confronti della Procura Federale.

Inoltre, il Tribunale Federale ha ammesso le istanze istruttorie come formulate dalle Parti, con riserva di ascoltare anche il Presidente Federale Flavio Roda. I sig.ri -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno ammesso le proprie responsabilità, scusandosi per le proprie condotte.

Il Tribunale ha poi rinviato l'udienza al 19.02.2024, per consentire l'escussione dei testi -OMISSIS- e -OMISSIS-, alla quale solo il sig. -OMISSIS- ha poi prestato testimonianza dichiarando che la permanenza nel gruppo "Francesco Totti" da parte del sig. -OMISSIS- era esclusivamente per accertarsi che non fossero pubblicate eventuali foto della sorella minorenni -OMISSIS-.

All'esito di tale ultima udienza, il giudice di prime cure ha deciso sui procedimenti, così statuendo:

"(...): quanto a

1. -OMISSIS-, assoluzione dal capo b) perché il fatto non costituisce illecito;
2. -OMISSIS-, assoluzione dal capo a) per non aver commesso il fatto; assoluzione dal capo b) perché il fatto non sussiste, ritenuto responsabile dell'illecito di cui al capo c), concesse le attenuanti di cui all'art 60 comma 2 RGS con criterio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, applica la sanzione della ammonizione semplice;
3. -OMISSIS-, responsabile degli illeciti di cui al capo a) b) e c) assorbito il capo b) nel capo a), ritenuta la continuazione fra gli illeciti, concesse le attenuanti di cui all'art 60 comma 2 RGS con criterio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, applica la sanzione della ammonizione con diffida;
4. -OMISSIS-, responsabile degli illeciti di cui al capo a), b) e c), assorbito il capo b) nel capo a), ritenuta la continuazione tra gli illeciti, applica la sanzione di mesi sei di sospensione dall'attività con ritiro temporaneo della tessera;
5. -OMISSIS-, responsabile degli illeciti di cui al capo a) b) e c) assorbito il capo b) nel capo a), ritenuta la continuazione fra gli illeciti, concesse le attenuanti di cui all'art 60



Luigi Carr

comma 2 RGS con criterio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, applica la sanzione della ammonizione con diffida;

6. -OMISSIS-, assoluzione dal capo b) perché il fatto non costituisce illecito;

7. -OMISSIS-, assoluzione dal capo d) perché il fatto non costituisce illecito;

8. -OMISSIS-, assoluzione dal capo b) perché il fatto non costituisce illecito;

9. -OMISSIS-, responsabile degli illeciti di cui al capo a) e b) assorbito il capo b) nel capo a), concesse le attenuanti di cui all'art 60 comma 2 RGS con criterio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, applica la sanzione della ammonizione con diffida;

10. -OMISSIS-, assoluzione dal capo b) perché il fatto non costituisce illecito;

11. -OMISSIS-, assoluzione dal capo b) perché il fatto non costituisce illecito;


12. -OMISSIS-, assoluzione dal capo c) perché il fatto non costituisce illecito;

13. -OMISSIS-, responsabile degli illeciti di cui al capo a), b) e c), assorbito il capo b) nel capo a), ritenuta la continuazione fra gli illeciti, concesse le attenuanti di cui all'art 60 comma 2 RGS con criterio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, ridotta la sanzione in funzione della minore età, applica la sanzione della squalifica per mesi 1 e giorni 10;

14. -OMISSIS-, responsabile degli illeciti di cui al capo a) e b), assorbito il capo b) nel capo a), concesse le attenuanti di cui all'art 60 comma 2 RGS con criterio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, ridotta la sanzione in funzione della minore età, applica la sanzione della squalifica per mesi 1;

15. -OMISSIS-, assoluzione dal capo d) perché il fatto non costituisce illecito".

Successivamente, il 13.03.2024, la Procura Federale ha presentato rituale reclamo (Prot. N. 2024/150) verso la decisione emessa dal Tribunale Federale. Tra i motivi di censura della pronuncia del giudice di prime cure, la Procura Federale ha contestato l'illogicità della motivazione data a sostegno delle condanne e assoluzioni disposte nei confronti dei singoli soggetti sottoposti a processo, fatto che avrebbe portato il Tribunale ad effettuare una scorretta valutazione delle condotte poste in essere dagli incolpati e ad irrogare così un trattamento sanzionatorio troppo lieve rispetto alle violazioni commesse. Inoltre, la Procura Federale ha anche evidenziato l'utilizzo improprio delle formule di proscioglimento applicate in alcuni passaggi della decisione. Infine, la stessa ha considerato la decisione scorretta nella parte in cui ha assolto i due membri del Comitato Regionale FISI -OMISSIS-, sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-.




considerando le condotte di cui al capo d) illecito, in quanto violative degli artt. 2 e 12 del Codice di Comportamento Sportivo CONI e, dunque, passibili di sanzione. Conclusivamente, la Procura Federale ha chiesto la riforma integrale della sentenza, specialmente in punto di condanna degli incolpati, proponendo nuovamente i termini e le misure illustrate nella memoria e istanza di acquisizione prove depositata il 09.02.2024. L'unica differenza risiede nella posizione del sig. -OMISSIS- per il quale, essendo venuta meno la responsabilità dell'illecito di cui al capo a) a seguito di quanto dimostrato in sede dibattimentale, la Procura Federale ha richiesto l'applicazione della sanzione della squalifica per mesi 6 aumentata a mesi 9 per il concorso delle note circostanze aggravanti, rispetto all'applicazione della medesima sanzione richiesta per mesi 8 aumentata a mesi 12 nell'atto di incolpazione del 15.01.2024.

In data 27.03.2024, per mezzo del difensore designato avv. Gabriele Bano, il sig. -OMISSIS- ha depositato propria memoria difensiva (Prot. N. 2024/190), nella quale è stata evidenziata la correttezza e la logicità del contenuto della decisione del Tribunale Federale, chiedendo che la stessa fosse confermata, con rigetto del reclamo della Procura Federale. Nello scritto difensivo, l'avv. Bano ha ribadito che la presenza degli atleti nella *chat* fosse giustificata dalla finalità informativa relativa ad orari degli impegni sportivi per la quale è stata creata.

Il 28.03.2024, il sig. -OMISSIS-, per il tramite del suo difensore costituito avv. Michela Mosele, ha presentato memoria difensiva e reclamo incidentale ex artt. 2, commi 2 e 6, e 37, comma 5, Codice della Giustizia Sportiva (Prot. N. 2024/220) avverso la decisione n. 117/2024 emessa dal Tribunale Federale. L'incolpato ha contestato la pronuncia nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto "*-OMISSIS-, responsabile degli illeciti di cui al capo a), b) e c), assorbito il capo b) nel capo a), ritenuta la continuazione fra gli illeciti, applica la sanzione di mesi sei di sospensione dell'attività con ritiro temporaneo della tessera*", sostenendo l'incompleta valutazione del materiale probatorio e conseguente travisamento dei fatti contestati, l'errato riconoscimento delle contestate circostanze aggravanti e la carenza di motivazione nella loro applicazione, il non riconoscimento delle attenuanti generiche e la contraddittorietà della motivazione adottata a fondamento della loro non applicazione, nonché l'eccessività della sanzione irrogata. Va segnalato che il pagamento del contributo di accesso alla giustizia, dovuto ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), R.G.S. è stato effettuato solo il 04.04.2024, a seguito di richiesta scritta trasmessa dalla Segreteria degli Organi di Giustizia Federale.

In data 03.04.2024 sono giunte memorie difensive rispettivamente dei sig.ri -OMISSIS-



(Prot. N. 2024/218) e -OMISSIS- (Prot. N. 2024/219), entrambi difesi dall'avv. Massimo Cescutti, il quale ha chiesto, nell'interesse dei propri assistiti, il rigetto del reclamo avanzato dalla Procura Federale e la conferma della decisione emessa dal Tribunale Federale. Nell'atto presentato in favore del sig. -OMISSIS-, l'avv. Massimo Cescutti ha citato autorevole dottrina in merito alla valutazione da attuare nei casi di indeterminatezza dell'illecito sportivo che consegue all'osservanza degli obblighi di lealtà, correttezza e probità, fattispecie che comprende nell'eventuale irrogazione della sanzione, l'adozione di *"canoni valutativi del contengo dei tesserati [che] devono essere di volta in volta adattati alle specifiche circostanze del caso concreto"*.

Il 04.04.2024, l'avv. Pierluigi Anastasio ha depositato memoria difensiva (Prot. N. 2024/224) nell'interesse degli atleti -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- ed -OMISSIS-, chiedendo il rigetto del reclamo promosso dalla Procura Federale e conseguente conferma della pronuncia di prime cure. Si dà atto che alla memoria sono state allegare nuove dichiarazioni rese dagli incolpati.

In pari data, il sig. -OMISSIS- ha presentato, per mezzo del proprio legale avv. Elena Cesco Resia, memoria difensiva (Prot. N. 2024/225) tramite la quale ha chiesto la conferma della decisione emessa dal Tribunale Federale, sottolineando che al momento dei fatti contestati lo stesso era minorenni. Inoltre, a seguito dell'abbandono del mondo sportivo, quest'ultimo dichiara di non essere più tesserato presso la Federazione e di non aver intenzione di procedere al rinnovo della propria iscrizione.

Il 05.04.2024, l'avv. Elisabetta Morello ha depositato memoria difensiva (Prot. N. 2024/228) nell'interesse dell'atleta -OMISSIS-, chiedendo la conferma della pronuncia del giudice di prime cure, nonché il rigetto del reclamo presentato dalla Procura Federale, rilevandone inoltre profili di inammissibilità per infondatezza del primo e del secondo motivo. L'avv. Morello ha altresì chiesto l'audizione del sig. -OMISSIS- ex art. 49, comma 4, R.G.S.

In pari data, la sig.ra -OMISSIS- ha presentato memoria difensiva (Prot. N. 2024/229) per mezzo dei difensori costituiti avv.ti Stefano Campoccia e Rolando Favella. In tale atto, la stessa ha chiesto la conferma della decisione del Tribunale Federale, ribadendo quanto affermato nella pronuncia sul fatto che sia il Vice Presidente vicario del Comitato Regionale FIS -OMISSIS-, sia il suo Presidente si sono attivati in maniera tempestiva con riguardo alla denuncia dei contenuti della chat Francesco Totti per come all'epoca agli stessi solo parzialmente noti. Inoltre, è stata altresì posta l'attenzione sull'assenza di una norma specifica del Regolamento Federale circa l'obbligo di denuncia e sue rispettive conseguenze.



Sempre il 05.04.2024, per il tramite dei difensori nominati, avv.ti Maria Laura Guardamagna e Barbara Baratto Vogliano, il sig. -OMISSIS- ha depositato memoria difensiva (Prot. N. 2024/230), domandando la conferma della decisione del Tribunale Federale. Al contempo, lo stesso ha chiesto il rigetto del reclamo promosso dalla Procura Federale, confutando integralmente quanto in esso dedotto. In particolare, è stato contestato il travisamento dei fatti così come riportati, in quanto nel marzo del 2023 il sig. -OMISSIS- non era a conoscenza del contenuto integrale della *chat*, avendo avuto notizia della sua esistenza tramite la visione di un singolo *screenshot*. Lo stesso ha allegato che solo in data 06.06.2023 ha ritenuto, unitamente al Presidente Federale Flavio Roda, di trasmettere alla Procura Federale la lettera anonima nella quale erano stati denunciati i fatti inerenti alla *chat*. Inoltre, nell'atto di parte è stata nuovamente ribadita (nell'interesse del sig. -OMISSIS-) l'insussistenza del contestato illecito di "omessa denuncia" alla Procura Federale dei fatti relativi al gruppo *Whatsapp* e, pertanto, l'assenza della violazione di cui agli artt. 2 e 12 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, il cui rispetto è imposto a tutti i tesserati FISl dall'art. 6, comma 3, R.G.S. della Federazione.

Il 05.04.2024, in persona del Procuratore Federale avv. Stefania Cappa, la Procura Federale ha provveduto a depositare propria memoria difensiva (Prot. N. 2024/234), eccependo preliminarmente l'inammissibilità ed irricevibilità del reclamo incidentale promosso dal sig. -OMISSIS-. In particolare, la Procura Federale ha contestato la tardività del reclamo, il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia non contestuale al suo deposito, oltre alla sua omessa allegazione. Inoltre, è stata evidenziata l'assenza della notifica del reclamo alle altre Parti, nonché la mancata allegazione della procura e soprattutto l'assenza di una nomina *ad hoc* per il grado dell'appello corrisposta all'avvocato costituito in primo grado. Con riguardo, invece, alla condotta e alle norme di diritto violate dai sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, la Procura Federale ha sostenuto che gli esponenti del Comitato Regionale FISl -OMISSIS- sono stati sentiti nel mese di giugno 2023 dalla Procura Militare e hanno intenzionalmente omesso di segnalare detta circostanza agli Organi centrali della Federazione e alla Procura stessa. In merito alla segnalazione della lettera anonima poi trasmessa alla Procura Federale anche su indicazione del Presidente Federale Flavio Roda, quest'ultima evidenza che i fatti sono stati in prim'ordine denunciati da soggetti anonimi e non dai membri del Comitato, i quali hanno taciuto la loro convocazione tenutasi il 21.06.2023 presso la Procura Militare. Alla stregua di ciò, la Procura Federale ha insistito affinché le condotte dei membri del Comitato vengano sanzionate quali violazioni disciplinari delle regole previste più nel dettaglio dal Codice di




Comportamento Sportivo del CONI, nonché nello Statuto Federale. La stessa ha poi chiesto l'inammissibilità delle dichiarazioni rese *ex novo* dagli incolpati assistiti dall'avv. Pierluigi Anastasio, allegate alla memoria depositata in sede di gravame.

Infine, in pari data, il sig. -OM/SS/S- ha depositato memoria difensiva (Prot. N. 2024/235), per mezzo del proprio legale costituito avv. Meinhard Durnwalder. Nella stessa, è stata eccepita l'inammissibilità del reclamo presentato dalla Procura Federale nella parte in cui concerne il sig. -OM/SS/S-, vista l'assoluta mancanza di motivazione, da ritenersi inammissibile anche alla stregua del contenuto dell'art. 342, comma 2 nn. 1, 2 e 3, c.p.c., richiamato ai sensi dell'art. 1, comma 3, R.G.S. Inoltre, il reclamo è stato ritenuto altresì infondato sia con riguardo al contenuto del primo motivo, sia con riguardo al secondo. In aggiunta, il sig. -OM/SS/S- - a differenza di quanto sostenuto dalla Procura Federale- ha ritenuto le formule di assoluzione adottate dal giudice di prime cure assolutamente corrette, in quanto il Tribunale ha utilizzato la formula più congrua con riguardo al caso concreto. Il sig. -OM/SS/S- ha poi affermato, contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura Federale, di non aver mai ammesso i fatti a questi contestati. Da ultimo, tramite l'atto di parte, il sig. -OM/SS/S- ha chiesto il rigetto del reclamo presentato dalla Procura Federale, nonché la conseguente conferma della decisione n. 117/2024 emessa dal Tribunale Federale, insistendo infine per l'audizione del teste -OM/SS/S-.

In data 11.04.2024 si è tenuta l'udienza innanzi a codesta Corte Federale.

L'udienza per la trattazione dei reclami proposti ha avuto luogo in presenza del Procuratore Federale avv. Stefania Cappa, dei difensori delle Parti indicate in epigrafe, nonché di alcune delle Parti presenti personalmente.

Dopo la relazione del Consigliere Relatore avv. Carlo Celani, il Presidente avv. Daniele Portinaro ha invitato le Parti alla discussione, la quale è stata approfondita ed esaustiva, connotata altresì da frequenti richiami ai contenuti degli atti già depositati in corso di causa.

A seguito della trattazione orale, la Corte si è ritirata in camera di Consiglio.

All'esito di quest'ultima, la Corte preliminarmente ha dichiarato inammissibile la produzione di ulteriori documenti (*i.e.* lettera anonima priva di data, apparentemente destinata a -OM/SS/S-, e dispositivo della Giustizia Sportiva FISJ del 04.04.2024) richiesta da parte del difensore del sig. -OM/SS/S-, in quanto inconferenti.

Quindi, la Corte ha deciso come da dispositivo letto in udienza.



MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va dichiarata la inammissibilità del reclamo incidentale proposto dal sig. -OMISSIS-, perché tardivamente depositato, in data 28 marzo 2024, quindi oltre il termine di quindici giorni decorrente dalla pubblicazione della decisione gravata, risalente al 29 febbraio, come previsto dall'art. 40, comma 2, R.G.S.

Il reclamo del sig. -OMISSIS- non ha natura incidentale condizionata, ma va qualificato come impugnazione autonoma del capo di sentenza che si chiede di riformare, al fine di escludere la sua responsabilità, o di ridurre la sanzione comminata, domanda indipendentemente dal reclamo della Procura, di guisa che il termine di prescrizione non poteva conseguire al deposito del reclamo principale.

Il Collegio si deve, innanzitutto, dare carico di analizzare i motivi che afferiscono le condotte dei partecipanti alla *chat*, atleti e istruttori.

Secondo la Procura, le sanzioni comminate dal Tribunale sarebbero "lievissime", e non raggiungerebbero "il minimo grado di afflittività ed effettività richiesto affinché si possa realizzare un'efficacia deterrente sui futuri comportamenti degli atleti".


Per la Procura, poi, non si sarebbe dovuto differenziare, al fine di determinare la natura e durata della sanzione, la partecipazione attiva alla *chat* da quella passiva, né la minore età di alcuni atleti.

Ad avviso di questa Corte, invece, la decisione del Tribunale appare ben argomentata e le sanzioni comminate risultano congrue e proporzionate alle condotte dei partecipanti alla *chat*, così come corretta è stata la individuazione dei ruoli all'interno della *chat*.

Il Tribunale ha ben distinto le posizioni dei tesserati che hanno attivamente inserito nella *chat* i commenti, le foto, il materiale, da coloro che si sono limitati a commentare, e ancora da quelli che si sono limitati a rimanere inerti, e collegati solo al fine di poter essere edotti degli avvisi di allenamenti, gare e ogni altra utile informazione.

Al riguardo va, invero, ricordato che la *chat* è un servizio online molto diffuso che permette di comunicare in tempo reale tra due o più persone, sia in modalità audio e/o video, sia attraverso lo scambio di semplici messaggi di testo. La *chat* che qui ci occupa veniva creata e utilizzata per le attività degli atleti, al fine di facilitarne l'organizzazione, e senza anonimato.

La stessa, poi, è degradata anche a strumento di scambio di materiale del tutto ultroneo, e soprattutto indegno, tra alcuni dei partecipanti, ancorché visibile da tutti.



Non poteva, pertanto, non essere differenziata, come correttamente fatto dal Tribunale, la posizione di coloro che hanno postato quel materiale, o di quelli che lo hanno commentato e avallato, dai tesserati che rimanevano iscritti alla *chat* solo per perseguire le finalità, meritorie, per la quale essa era nata, di natura meramente sportivo-organizzativa.

Di qui la giusta e congrua distribuzione delle sanzioni, ovvero la non punibilità, in corrispondenza delle condotte effettivamente tenute.

E a tale proposito, è bene ricordare la sanzione inflitta al sig. -OMISSIS-, la più grave tra quelle comminate, in considerazione del suo *status* di istruttore dei ragazzi. Costui è il soggetto che, proprio per questa sua posizione, doveva gestire la *chat*, riconducendola alla sua funzione, e conseguentemente inibire i ragazzi dal pubblicare e diffondere foto, commenti, immagini, del tutto sbagliati, offensivi, inopportuni, indecorosi. La sua funzione di istruttore, di insegnante, ne aggrava la condotta e imponeva la applicazione di una sanzione più severa, così come effettuato, e in misura adeguata, dal Tribunale.

Ugualmente meritevole di conferma è la decisione del Tribunale di mitigare le sanzioni nei confronti degli atleti in ragione della loro giovane età, nonché di premiare il loro effettivo pentimento, dal quale si può cogliere la percezione che essi hanno acquisito della illiceità della propria condotta, e delle conseguenze che potrebbero accadere in caso di reiterazione della stessa.


Il secondo motivo di reclamo, rubricato "Illogicità del dispositivo", è infondato. Contrariamente a quanto assume la Procura Federale, il Tribunale, infatti, ha ritenuto di escludere la responsabilità disciplinare degli atleti assolti in quanto il capo contestato non costituiva per gli stessi un fatto illecito, viste le superiori argomentazioni sulle varie e distinte condotte partecipative alla *chat*.

E quindi è evidente che il Tribunale abbia distinto per lo stesso capo di incolpazione la sussistenza o meno della responsabilità e della condotta illecita, valutando – come detto – la posizione dei singoli partecipanti alla *chat*.

Da ultimo va esaminato il motivo di reclamo che riguarda la contestazione della assoluzione dei sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-.

Costoro sono, rispettivamente, Vicepresidente e Presidente del Comitato Regionale FISU -OMISSIS-, e sembra a questa Corte che il Tribunale non abbia ben considerato simile condizione e il loro comportamento nell'ambito della vicenda.

Al riguardo vanno accolte le censure della Procura Federale che sottolinea come il



tribunale abbia trascurato di rilevare che i due dirigenti apicali erano a conoscenza della famigerata *chat* sin dall'inizio del marzo dello scorso anno e che erano stati addirittura sentiti sui noti fatti che ne sono derivati da parte della Procura Militare. E nonostante simile consapevolezza, essi non hanno ritenuto di informare gli Organi federali preposti, e soprattutto non sono tempestivamente intervenuti come sarebbe convenuto a fronte dell'incarico che svolgono.

Addirittura, è emerso nel corso del procedimento penale militare che -OMISSIS- e -OMISSIS- avessero deliberatamente coperto gli accadimenti della *chat* al fine di evitare di compromettere la stagione sportiva in corso, come riferito dall'atleta -OMISSIS-, che in tal senso rendeva testimonianza nel corso di quel medesimo procedimento.


Volutamente tardiva, e perciò non utile a escludere la loro colpevolezza, risulta quindi la loro informativa al Presidente Federale. I dirigenti dovevano attivarsi immediatamente e segnalare con estrema puntualità quanto appreso in ordine alla *chat*, e non rinviare a un momento successivo, di comodo, la denuncia.

Né rileva la asserita rimozione dall'incarico, da parte del Comitato, del tecnico -OMISSIS-, che era atto dovuto e non evitabile. Anzi, proprio per aver ravvisato la necessità di rimuovere l'allenatore dei ragazzi, era stata evidentemente percepita dai dirigenti la illiceità dei comportamenti dei partecipanti alla *chat*, e, nonostante ciò, essi non si sono prontamente attivati.

I principi di lealtà e probità sportiva rappresentano gli obblighi generali a cui tutti i tesserati sono assoggettati, questo al fine di garantire l'ordinario svolgimento dell'attività sportiva; ebbene, proprio tale scopo, si ritiene valga allorché si discute di condotte tenute dai membri degli organi interni alla Federazione, assoggettati ai canoni di lealtà e probità sportiva, a tutela degli interessi sistemici della Federazione.

Si aggiunga, ancora, che ai sensi dell'art. 1 comma 1 dei "Principi di Giustizia Sportiva" (approvati con delibera del Consiglio Nazionale C.O.N.I. n. 1616 del 26.10.2018) "Gli Statuti e i regolamenti federali, in particolare, devono assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del *fair play*, la decisa opposizione a ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione". Ergo, interesse giuridico centrale della "Giustizia Sportiva" è la "corretta organizzazione e gestione dell'attività sportiva" latamente intesa.

A sua volta, l'art. 2 del Regolamento di Giustizia della FISI dispone che "... i soggetti



la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale osservano lo Statuto e i Regolamenti della Federazione Italiana Sport Invernali, i Principi di Giustizia Sportive e il Codice”.

La illiceità della condotta degli esponenti di vertice del Comitato è, in conclusione, ravvisabile nella violazione dei doveri di lealtà e probità, immanenti all'ordinamento sportivo, e che deve guidare la condotta di tutti i soggetti coinvolti, tesserati e dirigenti, al di là della mancanza nel nostro regolamento di giustizia di una fattispecie riferibile a un illecito disciplinare tipico, come la omissione della denuncia.


Solo per completezza, si richiama in termini l'orientamento del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, che ha precisato che *“In tutti gli ordinamenti federali, la lealtà sportiva assume la portata di un canone generale di comportamento la cui violazione è contestata in due modi: in via indiretta, allorché si sia in presenza di una fattispecie riferibile ad un illecito disciplinare tipico, e in via diretta, nell'ipotesi contraria in cui manchi un illecito disciplinare tipico in relazione ad un comportamento ritenuto sanzionabile. Nella prima ipotesi, in cui viene addebitato uno specifico illecito disciplinare previsto da una data norma federale, viene sovente, altresì, imputata la violazione della lealtà per il fatto stesso di aver violato la normativa federale. Nella seconda ipotesi, in cui il fatto non è ascrivibile ad un illecito disciplinare tipico, viene direttamente imputata la sola violazione della lealtà, quale contenitore idoneo a comprendere un'indeterminata serie di condotte.”* (si veda Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sez. IV, 6 agosto 2019, Decisione n. 66).

P.Q.M.

Sui procedimenti riuniti nn. 2023/0001 e 2023/0002 FISI a carico dei sig.ri -OMISSIS-
, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-
, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-

La Corte Federale d'Appello definitivamente pronunciando:

- in accoglimento parziale del reclamo proposto dalla Procura Federale ex art. 40 R.G.S. FISI (Prot. N. 2024/150) avverso la decisione del Tribunale Federale n. 117/2024 del 19.02.2024, resa tra le parti, comunicata in pari data e successivamente pubblicata ex artt. 13 e 14 R.G.S. in data 29.02.2024, ritiene



responsabili i sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- dell'illecito di cui al capo d) dell'atto di deferimento, e in **riforma parziale** della medesima decisione, non considerando sussistenti le circostanze aggravanti ex artt. 58 e 59 R.G.S. contestate, applica nei loro confronti la sanzione disciplinare della sospensione dalla carica, incarico o attività federale con inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali nell'ambito federale per la durata di mesi 3 (tre);

- **dichiara** l'inammissibilità del reclamo incidentale proposto dal sig. -OMISSIS- in data 28.03.2024 (Prot. N. 2024/220) in quanto tardivo, assorbito ogni altro profilo proposto;
- **conferma** per il resto la decisione n. 117/2024 emessa dal Tribunale Federale il 19.02.2024 e successivamente pubblicata il 29.02.2024;
- **compensa** tra le Parti le spese di lite.

Ai fini della pubblicazione e diffusione della presente decisione, dispone che la stessa sia pubblicata ai sensi dell'art. 14 R.G.S. FISJ, con omissione delle generalità e degli altri dati identificativi degli incolpati, delle persone offese e dei testimoni che hanno deposto nel contesto dei procedimenti oggetto del presente dispositivo, oscurando altresì qualsiasi riferimento da cui possa desumersi, anche in maniera indiretta, l'identità dei soggetti coinvolti.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio in data 11 aprile 2024

Avv. Daniele Portinaro

Avv. Carlo Celani

Avv. Florenzo Storelli

